SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 204

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 31 agosto 2024** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 26 giugno 2024.

Incremento prezzi e modifiche di interventi di opere pubbliche. Modifiche e disposizioni alle ordinanze speciali n. 31 del 31 dicembre 2021, n. 33 del 21 febbraio 2022, n. 4 del 6 maggio 2021, n. 2 del 6 maggio 2021, n. 42 del 31 dicembre 2022, n. 27 del 14 ottobre. (Ordinanza speciale n. 80).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», in particolare l'art. 1, comma 412, con il quale è stato aggiunto il comma 4-*octies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* fino al 31 dicembre 2024;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3,50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2023;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e in particolare l'art. 11, comma 2, secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi *ratione temporis* per le procedure lanciate e i contratti stipulati entro il 1° luglio 2023;

Viste le ordinanze n. 145 del 28 giugno 2023 (recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36») e n. 162 del 20 dicembre 2023 (recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»);

Vista e considerata l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», e successive modifiche e integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica» e tutte le successive modifiche e integrazioni avvenute ad opera di altre ordinanze ;

Vista l'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, recante «Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze vigenti in materia di ricostruzione privata e pubblica e disciplina degli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici ai sensi dell'art. 24 del decreto-legge 24 agosto 2016, n. 189»;

Vista e considerata l'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022, recante «Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti», e tutte le successive modifiche e integrazioni avvenute ad opera di altre ordinanze ;

Vista l'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, *ex* art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, recante «Programma Straordinario di Ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria»;

Visto, in particolare, l'intervento denominato «Ricostruzione Polo Scolastico Ugo Betti» sito nel Comune di Valfornace (MC) – CUP C48E19000000002, inserito nell'Allegato 2 dell'ordinanza speciale n. 31/2021 «Interventi su edifici scolastici già contenuti in altri programmi o donazioni per i quali gli USR hanno avanzato richiesta di incremento del finanziamento»;

Vista e considerata la nota dell'USR Marche, acquisita al protocollo della struttura commissariale CGRTS-0024266-A-19 giugno 2024 che:

(a) preso atto dell'esito positivo del verbale di verifica ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 50/2016 e art. 42, comma 4 decreto legislativo n. 36/2023, ha espresso parere favorevole in merito alla congruità economica del progetto esecutivo per l'importo di euro 5.140.655,54, in aumento di euro 247.823,77 rispetto al Quadro tecnico economico del progetto definitivo trasmesso alla Conferenza dei servizi speciale e di euro 1.165.655,54 rispetto all'importo preventivato in ordinanza speciale pari a euro 3.975.000,00;

(b) preso atto dell'attestato di prenotazione incentivo Conto Termico, da cui deriva un contributo a carico del GSE pari a euro 658.049,05, richiede per l'intervento «Ricostruzione Polo Scolastico Ugo Betti» l'attribuzione di risorse aggiuntive pari ad euro 1.240.648,17 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4 comma 3 del decreto-legge 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'intervento denominato «Istituto Scolastico Luigi Bartolini» sito nel Comune di Cupramontana (AN) – CUP F85E17000070002, inserito nell'Allegato 3 dell'ordinanza speciale n. 31/2021 «Elenco interventi di edilizia scolastica già ricompresi in altre ordinanze ma non oggetto di richiesta di incremento»;

Visto e considerato che l'USR Marche:

(a) con decreto DDUSR n. 2315 del 22 agosto 2019 ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento e concesso il contributo ammissibile pari a euro 5.100.000,00;

(b) con decreto DDUSR n. 3955 del 13 agosto 2020 ha preso atto e concesso il contributo rideterminato a seguito della gara lavori dell'intervento pari a euro 3.882.842,73;

(c) con decreto DDUSR n. 255 del 24 gennaio 2022 ha approvato la perizia di variante dell'intervento e rideterminato il contributo ammissibile pari a euro 4.746.538,42

(d) con decreto DDUSR n. 3349 del 8 giugno 2023 ha rideterminato e concesso il contributo ammissibile pari a euro 7.095.000,00, con accesso al fondo speciale per le compensazioni ai sensi dell'O.C.S.R. 126/2022 e successive modificazioni ed integrazioni per un importo di euro 1.995.000,00;

(e) con nota acquisita al protocollo CGRTS n. 0022382-A-7 giugno 2024 ha espresso parere favorevole in merito alla congruità economica della perizia di variante e suppletiva relativa all'intervento, il quale ridetermina il contributo ammissibile a euro 7.630.000,00 con richiesta di accesso al fondo di accantonamento ai sensi dell'O.C.R.S. n. 114/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, per un importo pari a euro 535.000,00;

Vista l'ordinanza speciale n. 33 del 21 febbraio 2022, *ex* art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, recante «Interventi nel Comune di Tolentino»;

Visto, in particolare, l'intervento denominato «Restauro e ripristino della funzionalità del Palazzo Comunale» - CUP F22C18000200001, sito nel Comune di Tolentino (MC), inserito nell'ordinanza speciale n. 33/2022 con un importo previsionale stimato di euro 6.200.000,00;

Vista e considerata la nota dell'USR Marche, acquisita al protocollo della struttura commissariale con il n. CGRTS-0017095-A-6 maggio 2024, che:

(a) preso atto dell'esito positivo del verbale di verifica ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 50/2016 e art. 42, comma 4 decreto legislativo n. 36/2023, ha espresso parere favorevole in merito alla congruità economica del progetto esecutivo per l'importo di euro 8.774.274,22, in aumento di euro 2.574.274,22 rispetto all'importo preventivato in ordinanza speciale;

(b) richiede per l'intervento «Restauro e ripristino della funzionalità del Palazzo Comunale» nel Comune di Tolentino l'attribuzione di risorse aggiuntive pari ad euro 2.574.274,22 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4 comma 3 del decreto-legge 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'esigenza di procedere alla modifica dell'ordinanza speciale n. 76 del 23 aprile 2024, *ex* art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020 «Modifiche all'ordinanza speciale n. 33 del 21 febbraio 2022, *ex* art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76/2020. Interventi nel Comune Tolentino», a causa di un mero errore materiale in merito all'art. 1, comma 1;

Vista e considerata la nota dell'USR Marche, acquisita al protocollo della struttura commissariale con il n. CGRTS-0023629-A-14 giugno 2024, che al fine di dare piena attuazione all'intervento di spostamento mediante interramento della linea dell'alta tensione Terna Valcimarra site nel quartiere residenziale di Vallicelle di Camerino, intervento previsto ordinanza speciale del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 4 del 6 maggio 2021, richiedeva una modifica ed integrazione dell'art. 6 della medesima ordinanza anche al fine di velocizzare gli interventi previsti dall'ordinanza stessa;

Vista e considerata la nota prot. CGRTS-0019659-A-21 maggio 2024 con cui il Comune di Macerata (MC), per le sopravvenute esigenze di urgenza logistica, chiede, al fine di velocizzare il processo di ricostruzione, di poter avviare le fasi di progettazione

ed esecuzione dell'intervento attraverso l'utilizzo dello strumento dell'Accordo Quadro di cui all' art. 6 dell'ordinanza speciale n. 31/2021, per l'intervento «Convitto Nazionale G. Leopardi» del Comune di Macerata (MC);

Vista la relazione del sub-commissario ing. Gianluca Loffredo, competente per le singole ordinanza speciale cui fanno capo gli interventi sopra enumerati, acquisita al protocollo della struttura commissariale con il n. CGRTS-0024851-A-24 giugno 2024, Allegato sub 1) alla presente ordinanza;

Visto l'intervento denominato «IPALB San Benedetto» - CUP G17H03000130001 – ricompreso all'Allegato 2 dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021;

Vista e considerata la nota del Comune di Assisi, acquisita al protocollo della struttura commissariale con il n. CGRTS 0021164-A-30.05.2024, con cui il Comune relaziona in merito alla necessità di procedere congiuntamente all'appalto dei corpi denominati «C», «D» ed «E» del complesso scolastico «IPALB San Benedetto» con analogo intervento previsto per il corpo «B» dello stesso plesso scolastico;

Vista l'ordinanza speciale n. 27 del 14 ottobre 2021 recante «Interventi di ricostruzione per la riparazione, il ripristino o la demolizione e ricostruzione di immobili pubblici rientranti nel patrimonio dell'Agenzia del demanio dislocati nelle Regioni Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo ed interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189».

Visto, in particolare, l'intervento denominato «Manutenzione Straordinaria Caserma *ex* Scuola Corpo Forestale di Cittaducale (RI)» - Soggetto attuatore Demanio Direzione regionale Lazio, inserito nell'ordinanza speciale n. 27/2021 con un importo previsionale stimato di euro 3.713.531,67;

Visto e considerato che l'Ufficio speciale ricostruzione Lazio:

(a) con nota acquisita agli atti con prot. CGRTS-0017785-A del 16 marzo 2023, ha espresso parere favorevole in merito alla congruità economica del progetto definitivo relativo all'intervento «Manutenzione Straordinaria Caserma *ex* Scuola Corpo Forestale di Cittaducale (RI)» per un importo complessivo di euro 4.793.170,15;

(b) con nota acquisita agli atti con prot. CGRTS-0025120-A-25 giugno 2024 ha espresso parere favorevole in merito alla congruità economica del progetto esecutivo relativo all'intervento «Manutenzione Straordinaria Caserma *ex* Scuola Corpo Forestale di Cittaducale (RI)» per un importo complessivo di euro 5.717.599,36, richiedendo l'attribuzione di risorse aggiuntive pari a euro 2.004.067,69 rispetto all'importo preventivato in ordinanza speciale;

Visto, in particolare, l'intervento denominato «Manutenzione Straordinaria Caserma Carabinieri di Cittaducale (RI)» - Soggetto attuatore Demanio Direzione regionale Lazio, inserito nell'ordinanza speciale n. 27/2021 con un importo previsionale stimato di euro 3.314.818,07;

Visto e considerato che l'Ufficio speciale ricostruzione Lazio:

(a) con nota acquisita agli atti con prot. CGRTS-0017785-A del 16 marzo 2023, ha espresso parere favorevole in merito alla congruità economica del progetto definitivo relativo all'intervento «Manutenzione straordinaria Caserma Carabinieri di Cittaducale (RI)» per un importo complessivo di euro 3.883.734,08;

(b) con nota acquisita agli atti con prot. CGRTS-0025120-A-25 giugno 2024, ha espresso parere favorevole in merito alla congruità economica del progetto esecutivo relativo all'intervento «Manutenzione straordinaria Caserma Carabinieri di Cittaducale (RI)» per un importo complessivo di euro 5.385.769,23, richiedendo l'attribuzione di risorse aggiuntive pari a euro 2.070.951,16 rispetto all'importo preventivato in ordinanza speciale;

Vista l'ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, *ex* art. 11, comma 3, del decreto-legge 76 del 2020 recante «Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Amatrice»;

Visto e considerato che gli interventi per l'accelerazione della ricostruzione pubblica previste dalle ordinanze speciali n. 2 del 6 maggio 2021 e n. 42 del 31 dicembre 2022, sono caratterizzati ormai da improcrastinabile urgenza;

Ritenuta pertanto, la necessità - attraverso l'esercizio dei poteri straordinari di deroga previsti *ex lege* - di evitare, anche nelle more del completamento della verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario, soluzioni di continuità o ritardi nell'avvio o nella prosecuzione degli interventi della ricostruzione pubblica di cui l'Ufficio speciale ricostruzione della Regione Lazio è individuato come soggetto attuatore;

Visto, in particolare, l'intervento denominato «Chiesa di San Francesco» individuato ai sensi dell'art. 6, comma 2, dell'ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021 con un importo previsionale stimato di euro 6.648.118,00;

Vista e considerata l'esigenza di garantire un adeguato coordinamento degli interventi ricadenti nel territorio del Comune di Amatrice ed altresì al fine di assicurare la pronta attuazione delle opere e dei lavori necessari, anche in merito all'intervento denominato «Chiesa di San Francesco» come meglio descritto dall'ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021;

Visto e considerato che l'Ufficio speciale ricostruzione Lazio:

(a) con nota acquisita agli atti con prot. CGRTS-0022198-A-6 giugno 2024, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera *b)*, dell'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021, in ordine alla coerenza e alla congruità del progetto definitivo relativo all'intervento denominato «Chiesa di San Francesco» per un importo complessivo di euro 11.326.070,00;

(b) con la medesima nota ha dato atto che l'importo che resta da finanziare risulta pari a euro 4.677.951,85, in aumento rispetto all'importo di euro 6.648.118,00 programmato in ordinanza speciale n. 2/2021;

Vista la relazione del sub-commissario ing. Fulvio Maria Soccodato, competente per le singole ordinanza speciale cui fanno capo gli interventi sopra enumerati, acquisita al protocollo della struttura commissariale con il n. CGRTS-0025428-A-26 giugno 2024 Allegato sub 2) alla presente ordinanza;

Ritenuta la sussistenza dell'interesse pubblico alla realizzazione degli interventi in questione e la necessità di disporre, conseguentemente, l'integrazione dei relativi importi in accoglimento delle richieste pervenute;

Ritenuta, per le modifiche proposte, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere al fine di consentire l'immediato avvio dei lavori di realizzazione degli interventi meglio individuati nelle premesse al fine di accelerare le correlate attività di ricostruzione, nell'ottica dell'immanente principio del risultato codificato all'art. 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento del 26 giugno 2024 dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Incremento prezzi intervento di ricostruzione del Polo Scolastico Ugo Betti del Comune di Valfornace. Ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 - Allegato 2

1. Per l'intervento denominato «Ricostruzione Polo Scolastico Ugo Betti» sito nel Comune di Valfornace (MC), inserito nell'allegato 2 dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 «Interventi su edifici scolastici già contenuti nell'allegato 1 dell'OC n. 109/2020 per i quali gli USR hanno avanzato richiesta di incremento del finanziamento», con un importo previsionale stimato di euro 3.975.000,00 (euro 3.241.958,32 al netto della quota previsionalmente a carico del conto termico di euro 733.041,32), è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari a euro 1.240.648,17.

2. Il contributo a carico del Commissario straordinario di cui al comma 1 per complessivi euro 5.140.655,54 trova copertura come segue:

(a) euro 1.531.527,73 a valere sui fondi di cui all'ordinanza n. 109 del 2022;

(b) euro 1.710.430,59 a valere sui fondi di cui all'ordinanza speciale n. 31/2021;

(c) euro 658.049,05 quale incentivo Conto Termico (CT00780263 – prot. GSEWEB/P202040300774 del 17.04.2024);

(d) euro 1.240.648,17 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 2.

Incremento prezzi intervento «Istituto Scolastico Luigi Bartolini» nel Comune di Cupramontana (AN). Ordinanza commissariale n. 31 del 31 dicembre 2021 Allegato 3

1. Per l'intervento «Istituto Scolastico Luigi Bartolini», sito nel Comune di Cupramontana (AN), finanziato per euro 5.100.000,00 a valere sull'importo programmato come da ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 Allegato 3, è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari a euro 2.530.000,00.

2. Il contributo a carico del Commissario straordinario di cui al comma 1 per complessivi euro 7.630.000,00 trova copertura come segue:

(a) euro 5.100.000,00 a valere sui fondi di cui all'ordinanza speciale n. 31 del 2021;

(b) euro 1.995.000,00 a valere sul fondo per le compensazioni ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza commissariale n. 126/2022;

(c) euro 535.000,00 a valere sul fondo di accantonamento ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza commissariale n. 114/2021.

Art. 3.

Incremento prezzi intervento di restauro e ripristino della funzionalità del Palazzo Comunale del Comune di Tolentino. Ordinanza speciale n. 33 del 21 febbraio 2022

1. Per l'intervento denominato «Restauro e ripristino della funzionalità del Palazzo Comunale», sito nel Comune di Tolentino (MC), distinto all'art. 1, comma 1, lettera *e)*, dell'ordinanza speciale n. 33 del 21 febbraio 2022 con un importo previsionale stimato di euro 6.200.000,00, è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari a euro 2.574.274,22.

2. Il contributo a carico del Commissario straordinario di cui al comma 1 per complessivi euro 8.774.274,22 trova copertura come segue:

(a) euro 6.200.000,00 a valere sui fondi di cui all'ordinanza speciale n. 33 del 2022;

(b) euro 2.574.274,22 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 4.

Modifica allegato 2 ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021. Intervento «IPALB San Benedetto» nel Comune di Assisi

1. Per l'intervento denominato «IPALB San Benedetto» - CUP G17H03000130001 – distinto al n. 1172 Id OC 109 dell'Allegato 2 dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021, sito nel Comune di Assisi con un importo previsionale stimato di euro 2.103.500,00 (al netto del contributo a titolo di conto termico pari al 30% del contributo sisma) è autorizzata la rifunzionalizzazione dell'intervento in: «Complesso IPALB San Benedetto - corpi B-C-D-E»;

2. L'intervento di rifunzionalizzazione come meglio descritto nella relazione del Sub Commissario di cui all'Allegato sub 2), che forma parte integrante e sostan-

ziale della presente ordinanza, dovrà essere realizzato, anche nella modalità di esecuzione, secondo quanto previsto dall'art. 6 dall'ordinanza speciale n. 31 del 2021.

3. L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 5.

Modifica ordinanza speciale n. 76 del 23 aprile 2024 – «Modifiche all'ordinanza speciale n. 33 del 21 febbraio 2022, ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76/2020. Interventi nel Comune Tolentino»

L'ordinanza speciale n. 76 del 23 aprile 2024, «Modifiche all'ordinanza speciale n. 33 del 21 febbraio 2022, *ex* art. 11, comma 2, del decreto-legge 76/2020. Interventi nel Comune Tolentino», è modificata ad invarianza di spesa nei seguenti termini:

la lettera *c)* dell'art. 1, comma 1, è sostituita come segue: «realizzazione di un nuovo plesso scolastico, in cui ospitare gli studenti nelle more dell'intervento di demolizione e ricostruzione della scuola secondaria «Lucatelli» e in cui collocare successivamente la scuola dell'infanzia Bezzi e alcune funzioni relative al Plesso scolastico della Provincia di Macerata, per un importo di euro 3.499.000,00».

Conseguentemente, il secondo punto del primo «considerato», delle premesse motivazionali dell'ordinanza speciale in oggetto è sostituito come segue:

«quanto all'intervento sub art. 1, lettera *c)*: realizzazione di un nuovo plesso scolastico, in cui ospitare gli studenti nelle more dell'intervento di demolizione e ricostruzione della scuola secondaria «Lucatelli» e in cui collocare successivamente la scuola dell'infanzia Bezzi e alcune funzioni relative al Plesso scolastico della Provincia di Macerata, per un importo di euro 3.499.000,00».

Art. 6.

Modifica ordinanza speciale n. 4 del 6 maggio 2021 Interventi nel Comune di Camerino. Integrazione in riferimento alla stipula di convenzione per intervento Terna della OS57

1. L'ordinanza speciale n. 4 del 6 maggio 2021, *ex* art. 11, comma 2, del decreto-legge 76/2020. «Interventi nel Comune di Camerino» è modificata ad invarianza di spesa nei seguenti termini:

Alla lettera *b)*, comma 1, dell'art. 6, dopo le parole «criticità richiamate in premessa» sostituire le restanti parole con le seguenti:

«dei lavori di demolizione dell'edificio *ex* tribunale, con quadro economico di euro 640.000,00, e riparazione danni e miglioramento sismico del parcheggio meccanizzato viale Emilio Betti, con quadro economico di euro 1.332.880,00 nonché di demolizione dell'albergo Roma e del Cinema Teatro Ugo Betti e connesse indagini archeologiche, per un importo stimato in euro 1.800.000,00 fermo restando il rispetto del principio di rotazione».

All'art. 6, comma 1, dopo la lettera *b)*, aggiungere la seguente lettera:

«lettera b-*bis*) Per l'esecuzione dell'intervento di spostamento mediante interramento della linea di alta tensione Terna Valcimarra sita nel quartiere residenziale di Vallicelle in Comune di Camerino, il cui valore stimato è pari ad euro 2.030.000,00, il soggetto attuatore dovrà sottoscrivere un'apposita convenzione con la Società Terna S.p.a., concessionaria della linea AT ai sensi del decreto minsteriale 15 dicembre 2020 del decreto legislativo n. 79/1999 (art. 3)».

Art. 7.

Modifiche all'ordinanza n. 31 del 31 dicembre 2023 allegato n. 2

1. In ragione della necessità di consentire l'immediata realizzazione e comunque il completamento degli interventi già programmati, ed altresì al fine di rendere unitario il processo di ricostruzione dell'edilizia scolastica, l'intervento di rifunzionalizzazione denominato «Convitto Nazionale G. Leopardi», sito nel Comune di Macerata (MC), così come individuato nell'allegato n. 2 dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021, come meglio descritto nella relazione del *sub* commissario di cui all'Allegato *sub* 1), che forma parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, dovrà essere realizzato, limitatamente ai tre *sub*-lotti prestazionali:

n. 2 - Progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione e in fase di esecuzione;

n. 3 - Verifica della progettazione;

n. 4 - Collaudi statico, tecnico-funzionale, tecnico-amministrativo, secondo quanto previsto dall'ordinanza speciale n. 31 del 2021.

2. L'intervento trova copertura nelle risorse già stanziate dall'ordinanza speciale n. 31 del 2021 e pertanto non comporterà nuovi o maggiori oneri a carico della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 8.

Incremento prezzi intervento «Manutenzione Straordinaria Caserma ex *Scuola Corpo Forestale» e intervento «Manutenzione straordinaria Caserma Carabinieri» nel Comune di Cittaducale (RI). Ordinanza speciale n. 27 del 14 ottobre 2021*

1. Per l'intervento «Manutenzione straordinaria caserma *ex* Scuola Corpo Forestale», sito nel Comune di Cittaducale (RI), finanziato per euro 3.713.531,67 a valere sull'importo programmato come da ordinanza speciale n. 27 del 14 ottobre 2021, è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari a euro euro 2.004.067,69.

2. Il contributo a carico del Commissario straordinario di cui al comma 1 per complessivi euro euro 5.717.599,36 trova copertura come segue:

(a) euro 3.713.531,67 a valere sui fondi di cui all'ordinanza speciale n. 27 del 2021;

(b) euro 2.004.067,69 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

3. Per l'intervento «Manutenzione Straordinaria Caserma Carabinieri», sito nel Comune di Cittaducale (RI), finanziato per euro 3.314.818,07 a valere sull'importo programmato come da ordinanza speciale n. 27 del 14 ottobre 2021, è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari a euro euro 2.070.951,16.

2. Il contributo a carico del Commissario straordinario di cui al comma 1 per complessivi euro euro 5.385.769,23 trova copertura come segue:

(a) euro 3.314.818,07 a valere sui fondi di cui all'ordinanza speciale n. 27 del 2021;

(b) euro 2.070.951,16 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 9.

Disposizioni in merito all'ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020. Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Amatrice e all'ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022 ex *art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020 «Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell'ordinanza n. 2 del 2021»*

In ragione dell'urgenza di procedere alla ricostruzione del capoluogo e delle frazioni del Comune di Amatrice, per gli interventi di ricostruzione pubblica ricompresi nelle ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021 e n. 42 del 31 dicembre 2022, di cui l'ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio è individuato come soggetto attuatore, ferme restando le previsioni di cui al comma 6 dell'art. 30 del decreto-legge 189 del 2016, è sempre consentita la consegna dei lavori in via d'urgenza e l'esecuzione anticipata del contratto, anche nelle more della verifica dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura d'appalto, anche in deroga all'art. 17, commi 5, 7, 8 e 9, e all'art. 18, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Il contratto eventualmente stipulato è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della verifica dei requisiti. Nelle ipotesi di esito negativo della verifica dei requisiti e conseguente risoluzione del contratto ovvero di mancata stipulazione dello stesso, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori.

Art. 10.

Modifiche ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021. Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Amatrice - Intervento denominato «Chiesa di San Francesco»

1. Al fine di rendere unitario e di garantire un adeguato coordinamento degli interventi ricadenti nel territorio del Comune di Amatrice ed altresì al fine di assicurare la pronta attuazione delle opere e dei lavori necessari;

l'Ufficio speciale per la ricostruzione della regione Lazio è individuato quale soggetto attuatore anche dell'intervento di cui all'art. 6 comma 2 n. 7 denominato «Chiesa di San Francesco» e dell'intervento di cui all'art. 6 comma 3 n. 1 denominato «Centro servizi del Parco Nazionale - Ostello - Centro Espositivo (*ex* convento di S. Francesco)». Conseguentemente la lettera *c)* del comma 2 dell'art. 7 dell'ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021 è soppressa. Il Commissario straordinario regolerà con proprio decreto il passaggio dei CUP tra il Comune di Amatrice e l'Ufficio speciale per la ricostruzione della regione Lazio anche con l'eventuale scorporo degli importi già impegnati, fermo restando il complessivo finanziamento autorizzato per ciascun intervento.

2. Per l'intervento denominato «Chiesa di San Francesco», sito nel Comune di Amatrice, di cui all'ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021 - CUP E73D21000680001, con un importo previsionale stimato di euro 6.648.118,00 è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari a 4.677.951,85 euro.

Il contributo a carico del Commissario straordinario di cui al comma 1 per complessivi euro 11.326.069,80 trova copertura come segue:

(a) euro 6.648.118,00 a valere sui fondi di cui all'ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2022;

(b) euro 4.677.951,85 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 11.

Disposizioni finanziarie

Agli oneri di cui alla presente ordinanza, pari a euro 12.567.893,10 si provvede con le risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 24 giugno 2024 presenta una disponibilità pari a euro 1.457.173.765,76.

Art. 12.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 26 giugno 2024

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2158

AVVERTENZA:

Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali

24A04445

ORDINANZA 27 giugno 2024.

Modifiche e integrazioni all'ordinanza speciale n. 66 del 6 dicembre 2023. (Ordinanza speciale n. 81).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», in particolare l'art. 1, comma 412, con il quale è stato aggiunto il comma 4-*octies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* fino al 31 dicembre 2024;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3,50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2023;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e in particolare l'art. 11, comma 2, secondo il quale:

«il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e successivamente con ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Vista l'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», e, in particolare, l'art. 1 della stessa alla stregua del quale:

«1. Ai sensi degli articoli 226, comma 5, e 229, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a decorrere dal 1° luglio 2023 tutti i richiami al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici, contenuti in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, devono intendersi riferiti, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo.

2. A decorrere dal 1° luglio 2023, restano valide le deroghe a disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti dei contratti pubblici contenute in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario straordinario. Le deroghe dovranno intendersi riferite, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo.

3. Le ordinanze, le ordinanze speciali, i decreti o gli atti comunque denominati del Commissario straordinario devono essere interpretati secondo i principi e i canoni ermeneutici elencati al Titolo I, della Parte I, del Libro I, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.»;

Vista l'ordinanza speciale n. 22 del 13 agosto 2021 avente ad oggetto «Interventi di ricostruzione di scuole, della sede della Prefettura di Teramo e di altri edifici pubblici e del patrimonio immobiliare della ASL di Teramo» e, in particolare, l'art. 5 della stessa;

Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonché tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017, recante «Assegnazione di contributi per spese di traslochi e depositi temporanei di mobili di abitazioni dichiarate totalmente inagibili nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e modifiche all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017»;

Preso atto dell'accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, tra la Regione Abruzzo - Centro operativo regionale di protezione civile e l'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti - Pescara Dipartimento di ingegneria e geologia per le attività di studio ed indagine sui fenomeni franosi di seguito specificati: frazione Castelnuovo del Comune di Campli (TE), frazioni Ponzano e Borrano del Comune di Civitella del Tronto;

Visto il decreto del Commissario straordinario n. 190 del 15 marzo 2023 recante «Approvazione schema di accordo di collaborazione *ex* art. 15 legge n. 241/1990 per la "Definizione degli studi di approfondimento e l'elaborazione del progetto di fattibilità tecnico-economica delle opere di mitigazione nella frazione Borrano del Comune di Civitella del Tronto (TE)»;

Vista l'ordinanza speciale n. 66 del 6 dicembre 2023, recante «Interventi nella frazione di Borrano del Comune di Civitella del Tronto»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, della citata ordinanza speciale n. 66 del 2023, con il quale si demanda la perimetrazione della zona di dissesto all'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Abruzzo, in conformità alle risultanze dello studio di approfondimento geofisico condotto dal Dipartimento di Scienze della salute e del territorio dell'Università di Chieti-Pescara in collaborazione, *ex* art. 15 della legge n. 241 del 1990, con le amministrazioni interessate;

Considerato che - in data 19 dicembre 2023 - presso la sede del Comune di Civitella del Tronto, sono state presentate le risultanze del suddetto studio di approfondimento geofisico;

Dato atto che - con nota della Struttura commissariale del 10 aprile 2024, prot. CGRTS-0014031 - è stato trasmesso lo studio in argomento articolato dalla documentazione prodotta dal prof. Nicola Sciarra, dall'*addendum* con le precisazioni richieste sulla perimetrazione della pericolosità dell'area in dissesto presso la località Borrano di Civitella del Tronto (TE) e relativi *shape files*;

Tenuto conto che a seguito della trasmissione da parte della Struttura commissariale dello studio in argomento l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Abruzzo dovrà procedere agli adempimenti di cui all'art. 1, comma 2, della citata ordinanza speciale n. 66 del 2023;

Preso atto delle risultanze del predetto studio in relazione all'individuazione delle opere ritenute necessarie alla messa in sicurezza della porzione di area interessata dal dissesto e non delocalizzata della frazione di Borrano del Comune di Civitella del Tronto;

Considerata l'urgenza di provvedere al finanziamento dei previsti interventi di mitigazione del movimento franoso a salvaguardia delle infrastrutture e delle abitazioni ivi presenti;

Ritenuto, altresì, di dover integrare e completare la disciplina degli interventi di messa in sicurezza e delocalizzazione previsti dall'art. 1 dell'ordinanza speciale n. 66 del 2023 con riferimento a fattispecie a suo tempo non definite e in particolare:

(i) alla delocalizzazione delle attività produttive;

(ii) agli immobili rientranti nella categoria catastale di gruppo F;

(iii) ai termini di presentazione delle domande di contributo;

(iv) ai traslochi e/o depositi dei mobili e delle suppellettili contenuti negli immobili da delocalizzare;

(v) all'individuazione del soggetto attuatore degli interventi di mitigazione previsti;

(vi) alle norme di semplificazione ed accelerazione applicabili alla fattispecie;

Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che alla data del 26 giugno 2024 è pari a euro 1.149.368.904,63 e l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione che, alla medesima, data è pari a euro 1.457.173.765,76;

Ritenuta, per le modifiche e gli interventi proposti, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di consentire l'immediato avvio degli interventi previsti dalla ordinanza speciale n. 66 del 2023 e dalla presente ordinanza, anche in attuazione dell'immanente principio del risultato di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023, nonché di implementare immediatamente l'attuazione delle regole speciali introdotte anche con riferimento alla ricostruzione privata;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Dato atto dell'intesa acquisita nella Cabina di coordinamento del 26 giugno 2024 con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche e integrazioni all'ordinanza speciale n. 66 del 6 dicembre 2023

1. L'art. 1, comma 5, dell'ordinanza speciale n. 66 del 6 dicembre 2023 è sostituito dal seguente:

«5. Il costo ammissibile a contributo per la ricostruzione degli edifici oggetto di delocalizzazione, ovvero per l'acquisto di immobile alternativo alla delocalizzazione, è determinato ai sensi degli articoli 23, 29 e 30 del Testo unico della ricostruzione privata. Si applicano gli incrementi, le maggiorazioni e le ulteriori disposizioni previste dai richiamati articoli 23, 29 e 30. In deroga a quanto disposto dagli articoli 41 e 44 del Testo unico della ricostruzione privata, nel costo ammissibile per la ricostruzione degli edifici e nel limite del contributo parametrico spettante, sono compresi gli interventi di ricostruzione delle recinzioni ove esistenti.»;

2. All'art. 1 dell'ordinanza speciale n. 66 del 6 dicembre 2023, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti commi:

«5-*bis*. Per gli edifici in corso di costruzione, nonché per quelli privi dei requisiti di ordine statico ed igienico-sanitario per essere considerati agibili e utilizzabili a fini abitativi e produttivi in quanto collabenti, fatiscenti o privi di anche uno degli impianti essenziali (elettrico, idrico e di fognatura), è riconosciuto un contributo nella misura prevista dalla tabella 6a degli allegati 4 e 5 al Testo unico della ricostruzione privata per i soli interventi di demolizione, rimozione dei materiali e pulizia dell'area. Per l'accertamento dello stato di collabenza, nonché per gli immobili rientranti nella categoria catastale di gruppo F, si applica la tabella dell'allegato 14 al TURP.

5-*ter*. L'istanza per la concessione dei contributi deve essere presentata all'Ufficio speciale per la ricostruzione mediante la piattaforma informatica predisposta dal Commissario straordinario entro e non oltre il termine di dodici mesi dalla data di notificazione dell'ordinanza sindacale di sgombero di cui al comma 4. Il mancato rispetto del termine e delle modalità di cui al presente comma determina l'inammissibilità della domanda di contributo, nonché la decadenza dalla fruizione delle ulteriori misure di assistenza alloggiativa eventualmente percepite dal soggetto interessato.

5-*quater*. In favore dei proprietari, degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento, dei comodatari o degli assegnatari delle unità immobiliari oggetto di delocalizzazione ai sensi del presente articolo, è riconosciuto un contributo per traslochi e/o depositi dei mobili e delle suppellettili contenuti negli immobili dichiarati inutilizzabili e sgomberati, secondo le modalità e i criteri previsti dall'ordinanza commissariale n. 21 del 28 aprile 2017.».

3. All'art. 1, comma 6, dell'ordinanza speciale n. 66 del 6 dicembre 2023, sono apportate le seguenti modifiche:

le parole «di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi che precedono»;

4. All'art. 1 dell'ordinanza speciale n. 66 del 6 dicembre 2023, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti commi:

«7. In attuazione delle risultanze scientifiche dello studio di cui al comma 1 e al fine della messa in sicurezza della porzione di area interessata dal dissesto e non delocalizzata, nonché delle infrastrutture ivi presenti, è individuato come urgente e di particolare criticità il complesso degli interventi strutturali di mitigazione del movimento franoso, per un importo pari ad euro 5.500.000,00, descritto nell'allegato *sub* 1) alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

8. L'Ufficio speciale per la ricostruzione - Abruzzo è individuato quale soggetto attuatore dell'intervento di cui al comma 7 e per l'esecuzione degli interventi può applicare, senza pregiudizio delle facoltà e delle deroghe già previste a legislazione vigente, le norme di semplificazione ed accelerazione previste dal combinato disposto dell'art. 6 dell'ordinanza speciale n. 52 del 26 luglio 2023 e dell'art. 1 dell'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023.

9. In applicazione dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, il Presidente della Regione Abruzzo - Vice Commissario è delegato per l'adozione delle determinazioni in ordine all'approvazione del progetto di cui al comma 7 e per l'emissione del decreto di concessione del contributo.

10. Le economie derivanti dal ribasso d'asta della gara delle opere di cui al comma 7 possono essere utilizzate per finanziare anche eventuali varianti in corso d'opera senza maggiori oneri a carico della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, e in mancanza dette somme rientrano nella disponibilità del Commissario straordinario con conseguente rimodulazione del quadro economico dell'intervento.».

5. Agli oneri relativi agli interventi strutturali di mitigazione di cui al precedente comma 4, per un importo pari a euro 5.500.000,00, si provvede con le risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità.

Art. 2.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 27 giugno 2024

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2041

24A04446

ORDINANZA 27 giugno 2024.

Interventi di ricostruzione nel Comune di Muccia. (Ordinanza speciale n. 82).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», in particolare l'art. 1, comma 412, con il quale è stato aggiunto il comma 4-*octies* all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* fino al 31 dicembre 2024;

Visto il decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, e in particolare l'art. 11, comma 2, secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due *sub*-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali 2 di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e successivamente con ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», che continua ad applicarsi *ratione temporis* per le procedure lanciate e i contratti stipulati entro il 1° luglio 2023;

Viste le ordinanze:

(i) n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»; e

(ii) n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonché tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

Vista le note del Comune di Muccia acquisite al protocollo della struttura commissariale con i numeri CGRTS 18518 del 14 maggio 2024 e CGRTS 24949 del 24 giugno 2024 del Comune di Muccia, con le quali è stata richiesta l'immediata attivazione dei poteri speciali con riguardo a una serie di interventi ritenuti di particolare criticità e urgenza;

Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli uffici del Comune di Muccia e dalla struttura del *sub*-commissario, come risultanti dalla relazione del *sub* commissario acquisita al protocollo della struttura commissariale con il n. CGRTS-0025009-A-24/06/2024 e riportata all'allegato *sub* 1) alla presente ordinanza;

Considerato che dalla suddetta relazione emerge che:

(a) gli eventi sismici del 2016 hanno provocato gravissimi danneggiamenti al centro storico di Muccia, in larga parte tutelato dal codice dei BB.CC. 42/2004 e dotato di un elevato valore, oltre che culturale, anche sociale e simbolico. In particolare, allo stato, le situazioni critiche interessano:

(1) il c.d. aggregato 1 «Via Varano», complesso edilizio ubicato lungo la via Varano nel centro storico di Muccia, con proprietà mista pubblico-privata a maggioranza privata, composto da tre unità strutturali attualmente con destinazione d'uso magazzino/deposito per la parte privata e produttiva e direzionale per la parte pubblica;

(2) il c.d. aggregato 2 «Vicolo dell'Arco», complesso edilizio ubicato nel centro storico del capoluogo di Muccia, localizzato tra Vicolo dell'Arco e le corti confinanti con il fiume Chienti, connotato da pregio artistico, di proprietà mista pubblico-privata a maggioranza pubblica, composto da due unità strutturali di cui quella di proprietà comunale con destinazione in parte a sede del municipio, come deliberato dal consiglio comunale n. 51 del 21 dicembre 2023, a conferma della precedente deliberazione di giunta municipale n. 70 del 14 ottobre 2009, e in altra parte a funzione di rappresentanza e per lo svolgimento di attività di carattere socio-culturale destinate alla comunità;

(3) i locali adibiti a spogliatoi a servizio di impianti sportivi comunali, questi ultimi già oggetto di intervento finanziato dal bando «Secondo piano pluriennale degli interventi» - Fondo «Sport e periferie»;

(b) i gravi ritardi negli interventi stanno determinando un crescente progressivo ammaloramento delle richiamate strutture, ivi comprese quelle storiche, nonché delle opere provvisionali e di consolidamento, con il conseguente rischio sia di compromissione della stabilità delle singole strutture, sia di un deterioramento del loro stato di conservazione, con la crescente possibilità di danni irrimediabili a persone e cose;

(c) l'inagibilità di tali strutture ostacola sia la viabilità nel centro storico, già intrinsecamente complessa per le ridotte dimensioni degli spazi urbani, sia i lavori di recupero dei palazzi limitrofi, a causa della presenza di puntellamenti e opere provvisionali finalizzate alla messa in sicurezza degli edifici prospicienti vie pubbliche, nonché per la presenza di ponteggi e aree di cantiere relativi ad interventi privati e pubblici in fase di esecuzione;

(d) l'inagibilità delle menzionate strutture contribuisce inoltre ad aggravare lo spopolamento del centro e provoca la riduzione del flusso turistico, incrementando la crisi delle attività economiche, già acutizzata dalla pandemia;

(e) gli aggregati 1) e 2) posseggono un riconosciuto valore storico culturale ai sensi dell'art. 10, comma 1, del vigente codice dei beni culturali e del paesaggio, e pertanto risultano tutelati ai sensi del successivo art. 12, comma 1 con la conseguenza che il loro recupero, oltreché a ripristinare condizioni di agibilità e sicurezza, costituisce un'azione di salvaguardia dei valori culturali, architettonici e artistici da essi posseduti;

(f) quanto agli spogliatoi, nel corso dell'intervento già finanziato come sopra sugli impianti sportivi, è emersa la necessità di ulteriori interventi al fine, da un lato, di garantire il miglioramento del comportamento sismico della struttura, che nello stato di fatto ha un coefficiente di sicurezza pari a 0,41 valutato a mezzo di analisi di vulnerabilità sismica (documento protocollato al CGRTS n. 20242 del 24 maggio 2024) e, dall'altro, di allineare i requisiti di abbattimento delle barriere architettoniche e regolarizzare la rete fognaria esterna al fabbricato;

(g) tale situazione rende gli interventi oggetto della presente ordinanza urgenti e non più procrastinabili, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, al fine di recuperare un importante patrimonio architettonico, rendendolo sicuro e pienamente fruibile sotto l'aspetto sismico restituendolo alle sue ordinarie funzioni, così da favorire la rivitalizzazione della città e, in particolare le attività amministrative, culturali, commerciali e di servizi del centro storico;

(h) la ricostruzione degli edifici del centro storico del Comune di Muccia riveste altresì carattere di criticità ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per l'impatto che l'inagibilità di siffatte strutture esercita sulla qualità della vita dei cittadini, limitando la viabilità, determinando il protrarsi di una situazione di pericolo, e ostacolando le attività imprenditoriali ed economiche, nonché per le interconnessioni e interazioni funzionali tra la ricostruzione delle strutture di cui alla presente ordinanza e i cantieri aperti o di prossima apertura;

Considerato che, in relazione alla suddetta criticità e urgenza degli interventi, si rende necessario un programma di recupero unitario e coordinato tra le strutture interessate procedendo alla riparazione dei danni e al consolidamento sismico;

Considerato che per quanto riguarda gli aggregati si rende necessario effettuare interventi contestuali e coordinati della porzione pubblica e privata, con riguardo alle opere strutturali e alle finiture esterne e comuni (opache e trasparenti) al fine di garantire omogeneità sia materica che tipologica, lasciando ai singoli proprietari la successiva realizzazione delle finiture interne (fatto salvo interventi impiantistici e/o finiture che per giustificati motivi debbano essere eseguiti contemporaneamente alle opere strutturali);

Considerato che con riguardo all'aggregato 1) per la quota parte dei proprietari privati la modalità d'intervento è stata autorizzata tramite deleghe pervenute alla struttura commissariale e protocollate con nota prot. CGRTS n. 18518 del 14 maggio 2024;

Considerato che, con riguardo all'aggregato 2) è stata acquisita analoga autorizzazione nel 2022 dall'allora unico proprietario privato titolare di porzione dell'aggregato in oggetto ma che, successivamente, il predetto soggetto è deceduto e, come risulta dalla relazione del Comune di Muccia, è attualmente aperto un procedimento di successione ereditaria, di cui non si conoscono ancora gli esiti;

Considerato, tuttavia, che la porzione privata in oggetto interferisce drasticamente sul raggiungimento dei requisiti di comportamento sismico dell'intera unità strutturale in quanto situata al piano terra e pertanto strutturalmente portante rispetto ai locali siti al piano superiore, di proprietà pubblica e a destinazione pubblicistica, così che il suo consolidamento è condizionante rispetto alla possibilità di intervenire sui locali di proprietà pubblica e si rende urgente e indifferibile l'avvio dell'intervento relativo;

Ritenuto, pertanto, che non risulta possibile attendere oltre a causa della necessità e urgenza di procedere al ripristino e al miglioramento sismico dell'immobile intero, che ospita anche la sede del municipio, e in ragione della propedeuticità dell'intervento sulla porzione privata rispetto all'intervento sulla porzione pubblica;

Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 per gli interventi di ricostruzione e realizzazione delle sopracitate strutture nel Comune di Muccia;

Ritenuto pertanto di approvare gli interventi sopra indicati in Comune di Muccia, come meglio dettagliati nell'allegato *sub* 1) alla presente ordinanza;

Considerato che gli interventi oggetto della presente ordinanza richiedono le seguenti somme, calcolate in base a una stima presuntiva condivisa tra ufficio tecnico comunale, USR e struttura del *sub* commissario protocollata con nota CGRTS n. 19856 del 22 maggio 2024 e redatta facendo riferimento alla disciplina degli aggregati edilizi ed in particolare alla trattazione legata alla determinazione dei contributi, dei costi ammissibili a contributo ed alle modalità di calcolo degli stessi di cui agli articoli 13, 40, 41 e 42 del testo unico della ricostruzione privata:

1) intervento relativo all'aggregato 1), euro 2.600.000,00 di cui euro 1.809.057,70 con ordinanza commissariale n. 109/2020 (intervento individuato in allegato 1 all'ID n. 1063 e denominato «Casa Vicolo dell'Arco - ERAP». con riferimento alla parte di proprietà pubblica;

2) intervento relativo all'aggregato 2), euro 4.000.000,00 di cui euro 2.500.000,00 con ordinanza commissariale 109/2020 (intervento individuato in allegato 1 all' ID n. 716 e denominato «sede comunale» con riferimento alla parte di proprietà pubblica;

3) intervento relativo ai locali adibiti a spogliatoi degli impianti sportivi comunali, euro 168.621,60, non finanziato con precedenti ordinanze;

Considerato che si rende dunque necessario stanziare l'importo complessivo di euro 6.768.621,60, di cui euro 4.309.057,70 a valere sull'ordinanza commissariale n. 109 e i restanti euro 2.459.563,90 sulla presente ordinanza, sulla base delle valutazioni di cui sopra;

Considerato che, sulla base della citata istruttoria, occorre altresì adottare misure straordinarie, di semplificazione e coordinamento delle procedure per accelerare gli interventi di cui alla presente ordinanza;

Ritenuto di individuare, per l'intervento integrato di ricostruzione delle strutture di cui all'allegato (1), ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale *sub* commissario l'ing. Gianluca Loffredo in ragione della sua competenza ed esperienza professionale;

Considerato che il Comune di Muccia e l'USR Marche concordano sul fatto che l'USR svolga il ruolo di soggetto attuatore degli interventi relativi ai due aggregati, *sub* n. 1) e n. 2);

Ritenuto, invece, che sia possibile riconoscere al Comune di Muccia la gestione diretta dell'intervento relativo agli spogliatoi a servizio degli impianti sportivi comunali in qualità di soggetto attuatore, in quanto dotato di un settore servizi tecnici dotato di adeguato organico tecnico e di un'idonea capacità operativa ed esperienza per l'attuazione dell'intervento in oggetto;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, il soggetto attuatore possa essere supportato da limitate specifiche professionalità esterne di complemento per le attività di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare;

Considerato che, ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potrà eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui l'attività di progettazione e la direzione dei lavori, e che in particolare la progettazione, essendo propedeutica alla realizzazione dell'intervento, debba essere effettuata con la massima tempestività;

Considerato che la realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135 del 25 marzo 2021 è stato approvato il protocollo d'intesa tra il commissario alla ricostruzione e il Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE) per la promozione di interventi di riqualificazione energetica nei comuni delle quattro regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nell'ambito dei lavori di ripristino, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi;

Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 non osta ai principi del legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

Ritenuto pertanto di prevedere, quale modalità accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore agli importi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 del medesimo decreto e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;

Considerato che l'art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie misure di semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della realizzazione, ricostruzione, riparazione e del ripristino di strutture ed edifici oggetto della presente ordinanza;

Considerato che gli interventi di cui alla presente ordinanza rivestono carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti per attivare le procedure negoziate senza pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023, selezionando almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione;

Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare all'art. 108, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso fino alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Considerato necessario, al fine del più efficace coordinamento tra gli interventi e attesa la simultaneità degli stessi, che gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura e di progettazione per la ricostruzione, riparazione e ripristino, possano essere oggetto di partizione qualora, pur avendo più omogeneità tipologiche e funzionali, siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi più rapidi;

Ritenuto di riconoscere, per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, la facoltà del soggetto attuatore di procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Ritenuto che il soggetto attuatore possa decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 107, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 anche per le procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Ritenuto che il soggetto attuatore possa ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Ritenuto, al fine di garantire la massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, che il soggetto attuatore possa inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori, a condizione che il ricorso al doppio turno di lavorazione sia inserito nell'offerta economica;

Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli interventi, la disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati;

Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a più amministrazioni rende necessaria l'attivazione della conferenza dei servizi speciale di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 e che pertanto occorre specificarne la disciplina;

Ritenuto possibile avvalersi, ove necessitasse, di un collegio consultivo tecnico per ogni singolo contratto facente parte dell'intervento unitario allo scopo di pervenire alla rapida risoluzione delle controversie finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e alle interazioni tra gli interventi e, pertanto, di derogare ai limiti temporali e di importo previsti dall'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020 o dalle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo n. 36 del 2023 adottando una specifica disciplina per gli interventi oggetto della presente ordinanza;

Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza e la indifferibilità di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attività connesse alla ricostruzione nel Comune di Muccia;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 26 giugno 2024 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Individuazione degli interventi di particolare criticità ed urgenza

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, è individuato e approvato come urgente e di particolare criticità il complesso unitario degli interventi di ricostruzione degli edifici e delle strutture siti in Comune di Muccia danneggiati dagli eventi sismici. I suddetti interventi sono meglio descritti nell'allegato *sub* 1) alla presente ordinanza, con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e sono di seguito riassuntivamente indicati con relativa stima previsionale:

(1) recupero e miglioramento sismico del c.d. aggregato 1, «Via Varano», con proprietà mista pubblico-privata a maggioranza privata, per un importo quantifi-

cato in base a una stima presuntiva condivisa tra ufficio tecnico comunale, USR e struttura del *sub* commissario, in euro 2.600.000,00, di cui euro 1.809.057,70 finanziati con ordinanza commissariale 109/2020 con riferimento alla parte di proprietà pubblica (intervento individuato in allegato 1 all'ID n. 1063 e denominato «Casa Vicolo dell'Arco - ERAP»);

(2) recupero e miglioramento sismico del c.d. aggregato 2, «Vicolo dell'Arco», di proprietà mista pubblico-privata a maggioranza pubblica, per un importo quantificato in base a una stima presuntiva condivisa tra ufficio tecnico comunale, USR e struttura del *sub* commissario, in euro 4.000.000,00 di cui euro 2.500.000,00 finanziati con ordinanza commissariale 109/2020 (intervento individuato in allegato 1 all'ID n. 716 e denominato «Sede Comunale»);

(3) intervento di miglioramento sismico, abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento del sistema fognario, relativo ai locali adibiti a spogliatoi degli impianti sportivi comunali, per un importo quantificato in base a una stima presuntiva condivisa tra ufficio tecnico comunale, USR e struttura del *sub* commissario, in euro 168.621,60 non finanziato con precedenti ordinanze;

2. Gli interventi di cui al comma 1 risultano di particolare criticità ed urgenza ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione del *sub* commissario redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con USR e Comune di Muccia:

a) gli eventi sismici del 2016 hanno provocato gravissimi danneggiamenti al centro storico di Muccia, in larga parte tutelato dal codice dei BB.CC. 42/2004 e dotato di un elevato valore, oltre che culturale, anche sociale e simbolico, riguardando in particolare gli aggregati misti di cui al comma 1, nn. 1) e 2), dotati di un riconosciuto valore storico culturale ai sensi dell'art. 10, del vigente codice dei beni culturali e del paesaggio, con la conseguenza che il loro recupero, oltreché a ripristinare condizioni di agibilità e sicurezza, costituisce un'azione di salvaguardia dei valori culturali, architettonici e artistici da essi posseduti;

b) i gravi ritardi negli interventi stanno determinando un crescente progressivo ammaloramento delle richiamate strutture, ivi comprese quelle storiche, nonché delle opere provvisionali e di consolidamento, con il conseguente rischio sia di compromissione della stabilità delle singole strutture, sia di un deterioramento del loro stato di conservazione, con la crescente possibilità di danni irrimediabili a persone e cose;

c) l'inagibilità di tali strutture ostacola sia la viabilità nel centro storico, già intrinsecamente complessa per le ridotte dimensioni degli spazi urbani, sia i lavori di recupero dei palazzi limitrofi, a causa della presenza di puntellamenti e opere provvisionali finalizzate alla messa in sicurezza degli edifici prospicienti vie pubbliche, nonché per la presenza di ponteggi e aree di cantiere relativi ad interventi privati e pubblici in fase di esecuzione;

d) l'inagibilità delle menzionate strutture contribuisce inoltre ad aggravare lo spopolamento del centro e provoca la riduzione del flusso turistico, incrementando la crisi delle attività economiche, già acutizzata dalla pandemia;

e) quanto agli spogliatoi, si rende necessario sia il miglioramento del comportamento sismico della struttura, sia l'allineamento dei requisiti di abbattimento delle barriere architettoniche e la regolarizzazione della rete di scarico dei reflui esterna al fabbricato;

f) tale situazione rende gli interventi oggetto della presente ordinanza urgenti e non più procrastinabili, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, al fine di recuperare un importante patrimonio architettonico, rendendolo sicuro e pienamente fruibile sotto l'aspetto sismico restituendolo alle sue ordinarie funzioni, così da favorire la rivitalizzazione della città e, in particolare le attività amministrative, culturali, commerciali e di servizi del centro storico;

g) la ricostruzione degli edifici del centro storico del Comune di Muccia riveste altresì carattere di criticità ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per l'impatto che l'inagibilità di siffatte strutture esercita sulla qualità della vita dei cittadini, limitando la viabilità, determinando il protrarsi di una situazione di pericolo, e ostacolando le attività imprenditoriali ed economiche, nonché per le interconnessioni e interazioni funzionali tra la ricostruzione delle strutture di cui alla presente ordinanza e i cantieri aperti o di prossima apertura;

3. Al fine di assicurare la pronta attuazione degli interventi necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dai rappresentanti del comune ed il *sub* commissario, nell'allegato *sub* 1) alla presente ordinanza sono indicate le singole opere e lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attività di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento e delle altre spese tecniche.

Art. 2.

Designazione e compiti del sub *commissario*

1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza è individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'ing. Gianluca Loffredo quale *sub* commissario.

2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza il *sub* commissario coordina gli interventi in oggetto.

3. Il sub commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'art. 5 dell'ordinanza 110 del 2020:

a) cura i rapporti con le amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi nonché le relazioni con le autorità istituzionali;

b) coordina l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma;

c) indice la conferenza di servizi speciale di cui all'art. 6 della presente ordinanza;

d) provvede all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti.

Art. 3.

Individuazione dei soggetti attuatori

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 e ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 110 del 2020, per le motivazioni di cui in premessa, l'USR è individuato quale soggetto attuatore per gli interventi di cui all'art. 1, n. 1 e n. 2 in ragione della unitarietà degli interventi e della loro complessità, mentre il Comune di Muccia è individuato come soggetto attuatore in quanto idoneo, per organizzazione interna ed esperienza, a realizzare l'intervento di cui all'art. 1, n. 3.

2. Per le attività di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, i soggetti attuatori possono avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalità individuate ai sensi dell'art. 15, comma 6 e dell'art. 41, comma 15 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

3. Ai fini dell'accelerazione degli interventi, i soggetti attuatori potranno eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui la direzione dei lavori di cui all'art. 114, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023, nel rispetto delle norme di legge vigenti in tema di conflitto di interessi.

Art. 4.

Struttura di supporto al complesso degli interventi

1. Per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso il soggetto attuatore può operare una struttura coordinata dal *sub* commissario.

2. La struttura di cui al comma 1 è composta da professionalità qualificate, interne ed esterne, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e conflitto di interesse.

3. Le professionalità esterne di cui al comma 2, il cui costo è ricompreso nel limite del 2% dell'importo dei lavori, nelle more dell'attivazione delle convenzioni di cui all'art. 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal *sub* commissario:

a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000,00 nel caso di affidamento di servizi ad operatori economici;

b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno 10 giorni e valutazione comparativa dei curricula, nel caso di incarichi di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

c) senza procedura comparativa, nelle ipotesi di cui all'art. 2 dell'ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021, come modificata con ordinanza speciale n. 32 del 1° febbraio 2022;

4. A seguito dell'individuazione delle professionalità esterne di cui al comma 3, il *sub* commissario, previa verifica dei requisiti, provvede alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

Art. 5.

Modalità di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative, procedimentali e autorizzative.

1. Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilità di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 36 del 2023 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109 e 110 del 21 novembre 2020, il soggetto attuatore può realizzare gli interventi di cui all'art. 1 secondo le seguenti modalità semplificate, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori:

a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, è consentito l'affidamento diretto in deroga dell'art. 50, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo n. 36 del 2023, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;

b) per i contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 è consentito, in deroga all'art. 50, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 36 del 2023, l'affidamento diretto, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;

c) per i contratti di lavori è consentito comunque ricorrere alla procedura negoziata senza bando di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023, in deroga all'art. 50, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo n. 36 del 2023, e fino alla soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

2. Il soggetto attuatore, d'intesa con il *sub* commissario, individua le opere per cui applicare i processi di rendicontazione della sostenibilità degli edifici in conformità a protocolli energetico ambientali, *rating system* nazionali o internazionali, avendo ad obiettivo il raggiungimento delle relative certificazioni di sostenibilità.

3. Al fine di ridurre i tempi di gara, in deroga all'art. 108 comma 3 del decreto legislativo n. 36 del 2023, il soggetto attuatore può ricorrere, indipendentemente dall'impor-

to posto a base di gara, al criterio di aggiudicazione sulla base del prezzo più basso per lavori di importi inferiori alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

4. Il soggetto attuatore, ai sensi dell'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023 può affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica. In tal caso, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti, il soggetto attuatore autorizza l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto sotto riserva di legge.

5. Gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura e di progettazione per la ricostruzione, riparazione e ripristino, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo più omogeneità tipologiche e funzionali, siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi più rapidi.

6. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, è facoltà del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 per le procedure indicate dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 del presente articolo.

7. Il soggetto attuatore può decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 107, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 anche per le procedure negoziate senza bando di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

8. Il soggetto attuatore può ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

9. Al fine di garantire massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore può inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.

10. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione degli interventi di cui alla presente ordinanza.

11. Il soggetto attuatore può prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al *sub* commissario.

12. La progettazione, oltre a quanto previsto dall'art. 41, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, è intesa anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori.

13. Ove ne sussistano le condizioni, è possibile procedere alla realizzazione dei lavori pubblici nelle singole frazioni attraverso appalti unitari, suddivisi in lotti prestazionali o funzionali, ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e come previsto dall'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020.

14. Per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza, agli interventi di cui alla presente ordinanza si applicano le norme del codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo n. 36 del 2023, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le disposizioni del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, ove ancora applicabili e più favorevoli.

15. Al fine di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione degli interventi oggetto della presente ordinanza, il soggetto attuatore può procedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni o asservimenti, adottando tempestivamente i relativi decreti in deroga alle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni della regione o degli enti territoriali interessati e fermo restando quanto disposto in materia di tutela dei diritti dei proprietari e di indennità di esproprio. La data e l'orario del sopralluogo finalizzato alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso sono rese note a mezzo di avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni sull'albo pretorio del comune che assume valore di notifica a tutti i soggetti interessati.

16. Le disposizioni di cui al precedente comma 16 si applicano anche nel caso in cui si verifichi la mancata corrispondenza catastale tra la proprietà dell'opera pubblica e quella dell'area sulla quale insiste.

17. A fini acceleratori è possibile procedere in deroga al regio decreto 30 novembre 1923, n. 3267, articoli 7 e 17, e legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 13 e titolo III, nei limiti di quanto strettamente necessario per la realizzazione e il ripristino della viabilità e delle opere di urbanizzazione.

Art. 6.

Conferenza dei servizi speciale

1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attività amministrativa, in deroga all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è istituita la Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020.

2. La conferenza è indetta dal *sub* commissario, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalità telematica. La conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalità sincrona.

3. I lavori della conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa.

4. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dal *sub* commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

5. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge n. 241 del 1990, è rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la regione o le regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta entro sette giorni, il Commissario può comunque adottare la decisione.

6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.

7. La Conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi di cui all'art. 1.

Art. 7.

Collegio consultivo tecnico

1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all'intervento unitario, e per l'intera durata degli interventi, il soggetto attuatore, sentito il *sub* commissario, può costituire il collegio consultivo tecnico di cui all'art. 215 del decreto legislativo n. 36 del 2023, con le modalità ivi previste, anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

2. Allo scopo di garantire unitarietà e continuità nella gestione dell'intervento complessivo, ai fini della composizione del collegio consultivo tecnico di ciascun contratto di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali propri componenti per la partecipazione alle relative sedute, in deroga al comma 8, dell'art. 6, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023.

3. In caso di disaccordo tra le parti, il presidente del collegio consultivo tecnico è nominato dal Commissario straordinario secondo le modalità previste all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal richiamato art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020, il presidente è nominato dal Commissario straordinario con le modalità dal medesimo individuate.

4. Alle determinazioni del collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui agli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

5. Il soggetto attuatore, sentito il *sub* commissario, individua prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto le specifiche funzioni e i compiti del collegio consultivo tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n. 109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce «spese impreviste».

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro complessivi euro 6.768.621,60, di cui euro 4.309.057,70 trovano copertura nell'ordinanza commissariale n. 109 e i restanti euro 2.459.563,90 nella presente ordinanza, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta una disponibilità pari a euro 1.457.173.765,76, come da importi dettagliati all'art. 1 della presente ordinanza.

2. L'importo da finanziare per singolo intervento è determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto.

3. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilità finanziarie possono essere utilizzate:

a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il *sub* commissario autorizza il soggetto attuatore all'utilizzo delle predette disponibilità finanziarie;

b) per il completamento di altri interventi tra quelli di cui all'art. 1, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il *sub* commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l'utilizzo delle disponibilità finanziarie su proposta del soggetto attuatore.

4. Ai fini di quanto previsto al comma 3:

a) le disponibilità finanziarie su interventi relativi a singoli edifici derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% dell'importo;

b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilità finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico.

5. Nel caso in cui le disponibilità finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti e dai relativi computi metrici, ai relativi oneri si provvede con le risorse del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati.

6. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 5, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi di cui all'art. 1, tornano nella disponibilità del Commissario straordinario.

7. Agli interventi in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. si applica l'art. 8 dell'ordinanza 109 del 2020 ai fini della rideterminazione degli importi e del concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico.

Art. 9.

Entrata in vigore ed efficacia

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 27 giugno 2024

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2043

AVVERTENZA:

L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/

24A04447

ORDINANZA 27 giugno 2024.

Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 120 del 13 agosto 2021. (Ordinanza n. 194).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», in particolare l'art. 1, comma 412, con il quale è stato aggiunto il comma 4-*octies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* fino al 31 dicembre 2024;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'ac-

celerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2023;

Visto l'art. 57, comma 3-*octies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 che dispone:

«Al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico e privato ed alle attività economiche e produttive, relativamente agli eccezionali eventi meteorologici che nella seconda decade del mese di gennaio 2017 hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il Commissario straordinario per la ricostruzione può provvedere, con ordinanza adottata ai sensi dell'art. 2, comma 2, del predetto decreto-legge, alla concessione di contributi in favore dei soggetti pubblici e privati e delle attività economiche e produttive, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. I contributi di cui al presente comma possono essere riconosciuti fino a concorrenza del danno effettivamente subito, tenendo anche conto dei contributi già concessi con le modalità del finanziamento agevolato ai sensi dell'art. 1, commi da 422 a 428-*ter*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di eventuali indennizzi per polizze assicurative stipulate per le medesime finalità.»;

Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonché tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 12 dell'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020 mediante il quale è stato avviato il censimento dei danni occorsi al patrimonio pubblico e privato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici della seconda decade del mese di gennaio 2017 che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge n. 189 del 2016;

Vista l'ordinanza n. 120 del 13 agosto 2021 recante la «Disciplina sulla concessione di contributi per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel gennaio 2017, ulteriori disposizioni relative alla sovrapposizione tra sisma 2009 e 2016, e disposizioni relative agli immobili di interesse culturale e paesaggistico di cui all'ordinanza n. 116/2021» con la quale, all'esito del censimento di cui al punto che precede, si è provveduto a disciplinare le modalità attuative delle disposizioni contenute nel citato art. 57, comma 3-*octies* del decreto-legge n. 104 del 2020;

Visto in particolare l'art. 3 rubricato «Ambito di applicazione e soggetti beneficiari» che dispone:

«1. Le disposizioni della presente ordinanza, in attuazione dell'art. 57, comma 3-*octies*, del decreto-legge n. 104 del 2020, sono finalizzate a disciplinare gli interventi sul patrimonio pubblico e privato, danneggiato dagli eccezionali eventi meteorologici che a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017 hanno interessato i territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge n. 189 del 2016, nonché le misure di compensazione dei danni a scorte, beni mobili strumentali e prodotti di attività economiche e produttive determinati dai medesimi eventi.

2. Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente ordinanza gli enti (regioni, comuni, amministrazioni provinciali, consorzi di bonifica, ATO Servizio idrico integrato) competenti sui territori dei comuni ricompresi negli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, per l'aumento del livello di resilienza delle strutture ed infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi di cui al comma 1.

3. Possono, inoltre, beneficiare dei citati contributi:

a. i soggetti privati proprietari, locatari, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscono ai proprietari delle abitazioni danneggiate o distrutte, ivi compresi i familiari (parenti o affini fino al primo grado, il coniuge e le persone legate da rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76) che si sostituiscono ai proprietari;

b. le imprese appartenenti a tutti i settori (industriali, dei servizi, commerciali, artigianali, turistiche, agricole, agrituristiche, zootecniche e professionali), secondo la definizione di cui all'art. 1 dell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, ivi comprese le imprese sociali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, in esercizio alla data dell'evento ed ubicate in edifici danneggiati. Nei benefici contributivi rientrano anche le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modifiche e integrazioni, anche non aventi qualifica di imprese sociali ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e relativi consorzi, come definiti dall'art. 8 della legge predetta, le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, aventi qualifica di Onlus ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche e integrazioni, i centri di assistenza fiscale di cui agli articoli 32 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, nonché gli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, a condizione che fossero attivi alla data degli eccezionali eventi meteorologici ed in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti dalle vigenti disposizioni ed ubicati in edifici danneggiati;

c. le imprese proprietarie degli immobili danneggiati che optano per la delocalizzazione definitiva mediante l'acquisto di edifici esistenti agibili nello stesso comune, ovvero mediante la ricostruzione in altra area ubicata nello stesso comune o in un comune confinante previo assenso dei comuni interessati;

d. i proprietari di immobili distrutti o danneggiati che alla data degli eccezionali eventi meteorologici risultavano utilizzati ad attività di impresa sulla base di un contratto di locazione, sostituendosi ai locatari i quali abbiano cessato l'attività o comunque rinunciato alla richiesta dei medesimi contributi;

e. le imprese o i privati proprietari di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili danneggiati;

f. i proprietari o conduttori di unità immobiliari a uso produttivo, nonché i soggetti che abbiano acquisito tramite *leasing* le predette unità immobiliari;

g. i proprietari ovvero i locatari o coloro che, per legge o per contratto o in base ad altro titolo giuridico, siano obbligati a sostenere le spese per la manutenzione straordinaria di unità immobiliari ad uso abitativo che si trovino all'interno di un edificio con tipologia e destinazione prevalentemente industriale o produttiva;

4. Relativamente alle attività economiche e produttive, i richiedenti devono dimostrare che all'epoca dell'evento calamitoso erano in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dalle vigenti ordinanze del Commissario straordinario.

5. I benefici della presente ordinanza non si applicano a: a. immobili dichiarati inagibili a seguito di scheda FAST o AeDES o altra equivalente, ovvero ricadenti all'interno di piani attuativi di delocalizzazione, finanziabili mediante le procedure contributive ai sensi delle ordinanze commissariali vigenti, nonché tutte le strutture prive del requisito di sicurezza statica in quanto non rispondenti ai requisiti minimi di cui alle norme tecniche per le costruzioni. b. ruderi o edifici collabenti per i quali si applicano esclusivamente i benefici di cui alle ordinanze commissariali regolanti la materia»;

Ritenuto di dover integrare la disciplina di cui all'art. 3 della predetta ordinanza n. 120 del 2020 al fine di equiparare le condizioni di ammissibilità delle domande di contributo relative agli edifici appartenenti a imprese, con quelle utilizzate dalla protezione civile per i medesimi danni da eventi meteorologici occorsi ai beni ubicati nei territori dei comuni del c.d. «fuori cratere» attraverso il rinvio ai criteri previsti dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 372 del 16 agosto 2016;

Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di dare impulso alle attività connesse alla ricostruzione, e di non creare disallineamenti tra discipline diverse dedicate tuttavia a fattispecie analoghe;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Dato atto dell'intesa acquisita con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nella cabina di coordinamento del 26 giugno 2024;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche e integrazioni all'art. 3 dell'ordinanza n. 120 del 13 agosto 2021

1. All'art. 3 dell'ordinanza n. 120 del 13 agosto 2021 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al comma 3, lettera *b)*, primo periodo, le parole «ed ubicate in» sono sostituite dalle seguenti: «e proprietarie di»;

b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di equiparare le condizioni di ammissibilità delle domande di contributo di cui alla presente ordinanza con quelle utilizzate dalla Protezione civile per i medesimi danni da eventi meteorologici occorsi al patrimonio privato ricadente nei comuni del cd. "fuori cratere", in deroga a quanto previsto dal periodo che precede, i richiedenti possono provare il possesso del requisito di utilizzo degli immobili danneggiati secondo i criteri previsti dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 372 del 16 agosto 2016.».

2. Le domande di contributo per le quali sia intervenuto un provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione per effetto delle previgenti disposizioni dell'art. 3 dell'ordinanza n. 120 del 2021, possono essere integrate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, mediante la presentazione di specifica istanza corredata dalla documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti di cui al comma che precede, a integrazione di quella originaria.

3. In deroga alle specifiche disposizioni dettate dal testo unico della ricostruzione e ferme restando, nei limiti di compatibilità, le ulteriori cause di esclusione o revoca previste dalle vigenti ordinanze, il contributo concesso in applicazione di quanto disposto dai commi che precedono è revocato qualora entro sei mesi dalla conclusione e collaudo dei lavori l'immobile non venga adibito all'effettivo esercizio di attività produttiva. Il contributo è altresì revocato laddove, entro cinque anni dal pagamento del SAL finale, si verifichi quanto segue:

a) cessazione o rilocalizzazione dell'attività produttiva al di fuori dell'immobile oggetto di contributo;

b) cambio di proprietà dell'immobile;

c) cambio della destinazione d'uso dell'immobile.

Art. 2.

Entrata in vigore ed efficacia

1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse alla ricostruzione e per le ulteriori ragioni esposte in premessa, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33,

comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 27 giugno 2024

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2147

24A04466

ORDINANZA 27 giugno 2024.

Integrazioni all'ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018. (Ordinanza n. 195).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», in particolare l'art. 1, comma 412, con il quale è stato aggiunto il comma 4-*octies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* fino al 31 dicembre 2024;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2023;

Vista l'ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018, recante «Attuazione dell'art. 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e s.m.i. Interventi di ricostruzione su edifici pubblici e privati già interessati da precedenti eventi sismici», come modificata e integrata dall'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2-*quinquies*, dell'ordinanza n. 51 del 2018 che dispone:

«2-*quinquies*. In presenza di scheda di valutazione GTS a seguito della quale sia stata emessa ordinanza sindacale di demolizione dell'edificio, l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Abruzzo procede alla redazione della scheda AeDES previa verifica dell'avvenuta realizzazione delle operazioni di pronto intervento ivi indicate, nonché dell'assenza di scheda AeDES con esito E riferito al sisma 2009. In tale caso il danno subito dall'edificio equivale a modifica in senso peggiorativo dell'esito di agibilità eventualmente accertato secondo la procedura AeDES o FAST per precedenti sismi e il contributo è integralmente accertato ed erogato secondo le modalità e le procedure di cui al decreto-legge n. 189/2016 ed alle ordinanze del Commissario straordinario in materia di ricostruzione privata.»;

Visto l'art. 13, comma 3, del secreto-legge n. 189 del 2016 che, relativamente agli interventi su immobili già danneggiati dall'evento sismico del 2009, stabilisce che con provvedimenti adottati dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 2, comma 2, del medesimo decreto, sono stabiliti i criteri tecnici per l'accertamento della prevalenza o meno dei danni ulteriori, nonché le modalità e le procedure per l'accesso ai contributi nelle ipotesi di peggioramento del danno;

Considerato che la disciplina contenuta nella richiamata disposizione dell'ordinanza commissariale n. 51 del 28 marzo 2018 non contempla il caso di edifici aventi esiti «E» riferiti al sisma 2009 che abbiano subito un peggioramento del danno certificato da schede di valutazione redatte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e che per effetto dei rilievi tecnici di prevenzione rischi siano stati totalmente o parzialmente demoliti;

Rilevata, pertanto, l'esigenza di dover integrare la suddetta disciplina riconoscendo l'ammissibilità a contributo, con le modalità e le procedure di cui al decreto-legge n. 39 del 2009, agli edifici con scheda AeDES 2009 aventi esito «E» e con scheda GTS, o altra equivalente, riferibile

al sisma del 2016 che certifichi l'avvenuta demolizione parziale o totale dell'edificio per esigenze di prevenzione rischi disposte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Ritenuto, altresì, di dover limitare tale disciplina ai soli casi di effettivo utilizzo dell'immobile in data anteriore agli eventi sismici del 2009, da documentare mediante la produzione di idonea certificazione al competente Ufficio speciale;

Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di dare impulso alle attività connesse alla ricostruzione, anche in relazione a situazioni di collegamento tra i due eventi sismici del 2009 e del 2016;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Dato atto dell'intesa acquisita con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nella Cabina di coordinamento del 26 giugno 2024;

Dispone:

Art. 1.

Integrazioni all'ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018

Al comma 2-*quinquies* dell'art. 2 dell'ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018 è aggiunto il seguente periodo:

«In presenza di scheda AeDES con esito E riferito al sisma 2009 e in caso di demolizione totale o parziale dell'edificio susseguente ai rilievi tecnici di prevenzione rischi disposti, per effetto dei nuovi e maggiori danni derivanti dal sisma del 2016, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco mediante scheda di valutazione GTS o altra equivalente, il contributo è integralmente accertato ed erogato secondo le procedure di cui al decreto-legge n. 39 del 2009 e con le modalità indicate agli articoli 4 e 5 della presente ordinanza. In tale caso si prescinde dalle eventuali indicazioni della scheda AeDES in ordine alla preesistenza del danno purché risulti provato il rispetto dei requisiti di effettivo utilizzo, anche parziale, dell'immobile alla data del sisma del 2009.».

Art. 2.

Entrata in vigore ed efficacia

1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse alla ricostruzione, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 27 giugno 2024

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2086

24A04467

ORDINANZA 28 giugno 2024.

Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023. (Ordinanza n. 196).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», in particolare l'articolo 1, comma 412, con il quale è stato aggiunto il comma 4-*octies* all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* fino al 31 dicembre 2024;

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3,50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2023;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 ed efficace a decorrere dal 1° luglio 2023;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 62, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023, «1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori. 2. Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate»;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, «Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 62, è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza che soddisfi i requisiti di cui all'allegato II.4 consegue la qualificazione ed è iscritta nell'elenco di cui al primo periodo»; Considerato ancora che, ai sensi dell'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo n. 36 del 2023, «Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell'articolo 63, fatto salvo quanto previsto al comma 1, del presente articolo: *a)* procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata; *b)* ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *z)*, dell'allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate; *c)* procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente; *d)* effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali; *e)* eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l'esecuzione; *f)* eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere *b)* e *c)*; *g)* qualora non siano qualificate per l'esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidante»;

Considerato l'Allegato II.4 al decreto legislativo n. 36 del 2023;

Visto, in merito, l'articolo 2 dell'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 (come modificato dall'articolo 1 dell'ordinanza n. 162 del 20 dicembre 2023) nel quale è stabilito quanto segue: «Nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge, e allo scopo di evitare soluzioni di continuità o ritardi nell'avvio o nella prosecuzione degli interventi della ricostruzione pubblica alla luce del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è disposto che fino alla data del 30 giugno 2024, in deroga agli articoli 62 e 63 del medesimo decreto legislativo n. 36/2023, ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare qualsiasi procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture a prescindere dalla qualificazione eventualmente posseduta»;

Vista la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 13 luglio 2023, avente a oggetto «Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023 - Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative»;

Visto il parere del servizio giuridico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 2160 del 19 luglio 2023 avente ad oggetto: «Normativa applicabile agli appalti PNRR/PNC banditi dopo il 1° luglio 2023»;

Visto il parere del servizio giuridico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 2186 del 25 luglio 2023 avente ad oggetto: «decreto legislativo n. 36/2023: aggiudicazione del contratto finanziato con fondi PNRR»;

Vista la successiva circolare del Commissario straordinario del 4 agosto 2023, avente a oggetto «Circolare interpretativa in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti (ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

Considerato che, come chiarito in quest'ultima circolare, «nell'ambito dell'attività di ricostruzione discendente dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, la deroga transitoria al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 2 dell'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 deve interpretarsi nel senso che - per il periodo di validità della richiamata deroga - è consentito a qualsiasi stazione appaltante o centrale di committenza (ivi inclusi i Comuni non capoluogo di Provincia) effettuare qualsiasi procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture a prescindere dalla qualificazione eventualmente posseduta e qualunque sia l'origine dei finanziamenti necessari alla realizzazione delle suddette commesse»;

Vista l'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023, recante «Approvazione del Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e del nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per la Regione Marche nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socioeconomico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Marche e norme di coordinamento con le ordinanze n. 109 del 2020 e 129 del 2022» e successive modifiche e integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022, recante «Approvazione del programma straordinario di rigenerazione Urbana connessa al sisma e del Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo»;

Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

Considerato che, con le richiamate ordinanze n. 109 del 2020, n. 129 del 2022 e n. 137 del 2023, sono stati approvati gli elenchi degli interventi di ricostruzione, riparazione, miglioramento, ristrutturazione, rigenerazione urbana la cui realizzazione è assolutamente necessaria e urgente (anche considerato il tempo trascorso) per consentire di tornare in via definitiva ad uno stato dei luoghi e delle aree colpite dal sisma del 2016 tale da consentire uno svolgimento normale della vita, anche socio-economica, delle popolazioni residenti e del turismo quale era prima degli eventi sismici;

Vista l'ordinanza speciale n. 49 del 26 luglio 2023 *ex* art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Disposizioni urgenti per la semplificazione degli interventi in attuazione delle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023»;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 1 della richiamata ordinanza speciale n. 49 del 2023, «gli interventi connessi ai danni provocati dagli eventi sismici a far data dal 2016 e in attuazione delle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023 del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sono qualificati come interventi di particolare criticità e urgenza, in considerazione della loro natura essenziale e strategica per la ripresa della vita civile, sociale ed economica, nonché per il lungo lasso di tempo trascorso dal sisma medesimo»;

Considerato, altresì, che, al fine di consentire ai soggetti attuatori di adeguarsi agli «Atti tipo per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e dell'attività di progettazione», approvati con decreto del Commissario straordinario n. 547 del 24 luglio 2023, l'articolo 3 dell'ordinanza speciale n. 49 del 2023, ha previsto che «I termini previsti dalle ordinanze n. 109 del 2020, n. 129 del 2022 e n. 137 del 2023 per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura e dell'attività di progettazione o per l'avvio delle relative procedure sono prorogati al 18 agosto 2023. Entro tale data, i soggetti responsabili degli interventi dovranno avviare le procedure di scelta del contraente, sia che abbiano optato per la modalità dell'affidamento diretto, sia che abbiano optato per diversa modalità prevista dalla normativa vigente»;

Considerato che, mediante la suddetta proroga e grazie alla semplificazione operativa introdotta con lo strumento degli Atti tipo, sono state avviate e sono in corso le progettazioni degli interventi previsti dalle ordinanze n. 137 del 2023, n. 129 del 2022 e n. 109 del 2022;

Considerato che, al fine di favorire la semplificazione delle procedure di affidamento di lavori, garantirne la legalità, promuovere l'efficienza attraverso condotte omogenee delle stazioni appaltanti, con decreto del Commissario straordinario n. 234 del 4 aprile 2024 sono stati approvati schemi di modelli tipo uniformi per le procedure della ricostruzione pubblica, in linea con il nuovo codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023;

Considerato che gli interventi di ricostruzione pubblica previsti nelle ordinanze nn. 137 del 2023, 129 del 2022 e 109 del 2020 e per i quali sono in corso le attività di progettazione e di affidamento dei conseguenti lavori superano i 1.500;

Vista l'ordinanza n. 187 del 30 maggio 2024, con la quale è stato individuato nel 31 ottobre 2024 il termine per il completamento delle procedure di affidamento dei lavori degli interventi previsti dalle ordinanze n. 137 del 2023, n. 129 del 2022 e n. 109 del 2022;

Considerati tutti gli ulteriori interventi previsti per la ricostruzione delle aree terremotate le cui progettazioni o relativi appalti di lavori sono in corso di affidamento nell'arco dell'anno 2024;

Verificato il numero di stazioni appaltanti localizzate nel cratere sismico e soggetti attuatori degli interventi pubblici che ad oggi hanno ottenuto la qualificazione e sono iscritti nell'Elenco delle stazioni appalti qualificati tenuto dall'ANAC ed istituito dall'articolo 63 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Ritenuta la notevole complessità di ottenere, anche acquisendo i relativi requisiti, la qualificazione delle stazioni appaltanti prevista dal decreto legislativo n. 36 del

2023 in una condizione speciale ed emergenziale che prevede un alto numero di Comuni e di appalti per la ricostruzione da affidare;

Ritenuto che un eventuale mutamento dei soggetti attuatori degli interventi in favore delle sole stazioni appaltanti qualificate (sia localizzate all'interno del cratere, sia esternamente allo stesso), anche a seguito di una assegnazione d'ufficio delle funzioni di stazione appaltante da parte dell'ANAC, potrebbe comportare una eccessiva centralizzazione delle procedure con rischio di stallo delle attività (ivi incluse quelle ordinarie) delle stazioni appaltanti qualificate prescelte o individuate;

Ritenuto, altresì, che l'entrata in vigore del sistema di qualificazione al 1 luglio 2024 rischierebbe di bloccare le attività di ricostruzione e i correlati affidamenti dai lavori, in particolare per quanto concerne quelli previsti nelle ordinanze n. 109 del 2020, n. 129 del 2022 e n. 137 del 2023;

Ritenute, dunque, ancora sussistenti le ragioni di interesse pubblico alla base della decisione di rinviare - in deroga - l'operatività nell'ambito degli appalti per la ricostruzione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dal decreto legislativo n. 36 del 2023; e questo sino al 31 dicembre 2024, in linea con il nuovo termine fissato per il completamento delle procedure di affidamento dei lavori degli interventi previsti dalle ordinanze n. 137 del 2023, n. 129 del 2022 e n. 109 del 2022 e considerando un ragionevole periodo di sessanta giorni ulteriori per consentire l'avvio e il completamento di eventuali procedure che fossero in ritardo rispetto ai cronoprogrammi ipotizzati;

Tenuto conto del nuovo Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma Italia centrale (Accordo di alta sorveglianza) sottoscritto ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti l'articolo 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e l'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di consentire ai soggetti attuatori di adeguare i rispettivi cronoprogrammi amministrativi per strutturare e portare a compimento le singole procedure di affidamento;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente Ordinanza;

Dato atto dell'intesa raggiunta nella Cabina di coordinamento del 26 giugno 2024 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Proroga regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti

1. Nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge, il regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti introdotto dall'articolo 2 dell'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e confermato dall'ordinanza n. 162 del 20 dicembre 2023 è prorogato al 31 dicembre 2024. Per l'effetto, al richiamato articolo 2 dell'ordinanza n. 145 del 2023, come modificato dall'ordinanza n. 162 del 2023, le parole «fino alla data del 30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data del 31 dicembre 2024».

2. Nelle more della piena operatività del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 36 del 2023, i soggetti attuatori di interventi pubblici e comunque le stazioni appaltanti del cratere degli eventi sismici registrati a far data dal 24 agosto 2016, sono tenuti a curare - in favore dei propri dipendenti e collaboratori e in vista di una loro futura iscrizione nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate - l'organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento e approfondimento delle tematiche connesse alla disciplina dei contratti pubblici e al nuovo codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

Art. 2.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente Ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 www.sisma2016.gov.it

2. La presente Ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 28 giugno 2024

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2078

24A04468

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di acido tranexamico, «Ugurol».

Estratto determina AAM/PPA n. 654/2024 del 9 agosto 2024

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale UGUROL (A.I.C. 021458) per le confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

n. 1 variazione tipo II, C.I.4: modifica al paragrafo 4.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto della formulazione in compresse (A.I.C. 021458017) per adeguamento al CCDS di gennaio 2024 con inserimento della tabella con le modifiche di dosaggio correlate ai valori di creatina sierica.

Modifiche editoriali e di adeguamento alla versione corrente del QRD *template* dei paragrafi 4.3; 4.4; 5.2 e 9.

Al paragrafo 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto la descrizione della confezione autorizzata (A.I.C. 021458018) è stata aggiornata secondo la lista dei termini *standard* della Farmacopea europea.

La descrizione della confezione autorizzata (A.I.C. 021458017) è stata aggiornata secondo la lista dei termini *standard* della Farmacopea europea come segue:

021458017 - «250 mg compresse» 20 compresse in blister in PVC/PVDC/Al.

Codice pratica: VN2/2024/65.

Titolare A.I.C.: Viatris Italia S.r.l., codice fiscale 02789580590, con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani n. 20, 20124 - Milano, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A04448

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di fattori della coagulazione II/VII/IX/X, proteina C umana, proteina S, «Cofact».

Estratto determina AAM/PPA n. 655/2024 del 9 agosto 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

una variazione tipo II, B.II.e.1.a)3: modifica del confezionamento primario del prodotto finito. Composizione qualitativa e quantitativa. Medicinali sterili, biologici o immunologici:

sostituzione dell'attuale tappo in gomma clorobutilica con rivestimento FluroTec (un polimero fluorurato) del contenitore da 20 ml del solvente WFI con un tappo in gomma bromobutilica con rivestimento Omniflex 3G (polimero fluorurato).

L'approvazione della variazione comporta la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto al paragrafo 6.5 «Natura e contenuto del contenitore» come segue:

da:

500 UI di polvere in flaconcino (vetro tipo II) con tappo (bromobutile) + 20 ml di solvente in flaconcino (vetro tipo I) con tappo (clorobutile con rivestimento Fluro Tec) + ago di trasferimento - confezione da uno

a:

500 UI di polvere in flaconcino (vetro tipo II) con tappo (bromobutile) + 20 ml di solvente in flaconcino (vetro tipo I) con tappo (bromobutile con rivestimento in polimero fluorurato) + ago di trasferimento - confezione da uno

relativamente al medicinale COFACT (A.I.C. 049861) per la descritta confezione autorizzata all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C.: 049861026 - «500 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro di polvere + 1 flaconcino in vetro di solvente da 20 ml, con ago.

Codice pratica: VC2/2024/27.

Numero procedura: NL/H/0859/001-002/II/092.

Titolare A.I.C.: Prothya Biosolutions Netherlands B.V., con sede legale e domicilio fiscale in Plesmanlaan 125, 1066 CX - Amsterdam, Paesi Bassi.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A04469

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di carboplatino, «Carboplatino Pfizer».

Estratto determina AAM/PPA n. 656/2024 del 9 agosto 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *worksharing* approvato dallo Stato membro di riferimento (RMS), costituito da:

n. 1 variazione di Tipo II, C.I.3.b: con il *worksharing* in oggetto, viene inserita nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, al paragrafo n. 4.4, Avvertenze e precauzioni d'impiego, sotto le reazioni allergiche, la frase: «La sindrome di Kounis può svilupparsi in pazienti con e senza fattori di rischio cardiaco e può presentarsi con sintomi cardiaci e allergici che si manifestano singolarmente oppure in combinazione. Il vasospasmo coronarico può essere trattato con steroidi e antistaminici in aggiunta ai farmaci indicati per il vasospasmo coronarico»;

relativamente al medicinale CARBOPLATINO PFIZER (A.I.C. n. 032776) per le confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Codici pratica: VC2/2023/174.

Numero procedura: SE/H/xxxx/WS/683.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., codice fiscale 06954380157, con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo, 71, 04100 - Latina, Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A04470

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di letrozolo, «Letrozolo Almus».

Estratto determina AAM/PPA n. 660/2024 del 9 agosto 2024

È autorizzata la variazione di tipo IB, B.II.e.1.z che comporta l'immissione in commercio del medicinale LETROZOLO ALMUS nella confezione di seguito indicata:

principio attivo: letrozolo.

A.I.C.: 046020020 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 30 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/PVDC/PVC/PE/PVDC (codice base 32 1CWFFN).

Codice pratica: C1B/2023/2923.

Numero procedura: ES/H/0495/001/IB/005.

Titolare A.I.C.: Almus S.r.l., codice fiscale 01575150998, con sede legale e domicilio fiscale in via Cesarea n. 11/10 - 16121 Genova, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «Cnn» classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: «RR» medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A04471

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di 1 ml di liquore medicamentoso, assorbito su di uno spezzone di cellulosa, «Vicks Inalante».

Estratto determina AAM/PPA n. 661/2024 del 9 agosto 2024

Si autorizzano le seguenti variazioni, relativamente al medicinale «VICKS INALANTE» (A.I.C. n. 003136) per la confezione autorizzata all'immissione in commercio in Italia:

N1B/2016/1337:

C.I.z - tipo IB: adeguamento degli stampati al formato QRD e presentazione dei risultati del test di leggibilità eseguito sul foglio illustrativo. Modifiche editoriali minori;

VN2/2024/20:

C.I.4 - tipo II: modifica del paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del corrispondente paragrafo del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati relativi alla reazione avversa «fastidio nasale».

Aggiornamento dell'indirizzo per la segnalazione delle reazioni avverse sospette.

È stata modificata la descrizione della confezione secondo gli *standard terms*:

da:

A.I.C.: 003136025 «Vicks Inalante» «Flacone g 1».

a

A.I.C.: 003136025 «Vicks Inalante» «415,4 mg/1g + 415,4 mg/1g bastoncino nasale, contenitore da 1 g».

Sono stati modificati:

i paragrafi 1, 2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3, 6.4, 6.5, 6.6, 8, 9, 10 del riassunto delle caratteristiche del prodotto;

il foglio illustrativo (modificati tutti i paragrafi in seguito all'adeguamento al formato QRD/test leggibilità);

le etichette del confezionamento primario e secondario.

Codici pratica: N1B/2016/1337, VN2/2024/20.

Titolare A.I.C.: Procter & Gamble S.r.l., codice fiscale 05858891004, con sede legale e domicilio fiscale in via G. Ribotta, 11, 00144 - Roma, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo ed alle etichette.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A04472

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di adenosina, «Adenosina Accord».

Estratto determina AAM/PPA n. 662/2024 del 9 agosto 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

n. 1 variazione tipo II, C.I.2.b: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo per adeguamento al medicinale di riferimento.

Sono stati modificati:

paragrafi 4.2, 4.4, e 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto;

paragrafi 2, 3 e 4 del foglio illustrativo.

Relativamente al medicinale ADENOSINA ACCORD (A.I.C. 044324) per la descritta confezione autorizzata all' immissione in commercio in Italia: A.I.C.: 044324010 - «6 mg/2 ml soluzione iniettabile» 6 flaconcini in vetro da 2 ml.

Codice pratica: VC2/2022/333.

Numero procedura: DE/H/4421/001/II/006.

Titolare A.I.C.: Accord Healthcare, S.L.U., con sede legale e domicilio fiscale in Moll De Barcelona S/N, World Trade Center, Edifici Est, 6° Planta, 08039 - Barcellona, Spagna.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A04473

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato «Ex 65° Deposito territoriale A.M.», in Taranto.

Con decreto interdirettoriale n. 81 datato 4 aprile 2024, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni del patrimonio dello Stato dell'immobile del compendio demaniale denominato «*ex* 65° Deposito territoriale A.M.» (ID 3858), ubicato nel Comune di Taranto, riportato nel catasto terreni del medesimo comune al foglio di mappa n. 248 sez. A, particelle B (*ex* 44) - 94 (*ex* 7/p) - 96 (*ex* 42) del medesimo comune, per una superficie catastale complessiva è pari a Ha 17.45.43, intestato al demanio pubblico dello Stato - ramo Aeronautica.

24A04449

Radiazione dal novero delle strade militari della Strada militare n. 228 «San Gregorio di Giaglione – S.S. 25 del Moncenisio», nel territorio comunale di Giaglione.

Con decreto direttoriale n. 221 datato 21 luglio 2024 è stata disposta la radiazione dal novero delle strade militari della Strada militare n. 228 «San Gregorio di Giaglione - S.S. 25 del Moncenisio» e relativi reliquati stradali censiti al catasto terreni: foglio 25 particella 656. Foglio 26 particelle 615, 620, 851, 900, 912, 922, 927, 928, 970 intestati al demanio pubblico dello Stato - ramo Guerra. Foglio 25 particella 2111 e foglio 26 particella 1083 intestati al demanio pubblico dello Stato, ricadente nel territorio comunale di Giaglione (TO), avente una lunghezza di m 1.170.

24A04450

Radiazione dal novero delle strade militari della Strada militare n. 23 «Bivio S.S. 28 – Torre di Mondovì», nel territorio comunale di Mondovì e Vicoforte.

Con decreto direttoriale n. 217 datato 21 luglio 2024 è stata disposta la radiazione dal novero delle strade militari della Strada militare n. 23 «Bivio S.S. 28 - Torre di Mondovì», ricadente nel territorio comunale di San Michele di Mondovì e Vicoforte (CN) ID E390922, avente una lunghezza di m 3.180.

24A04451

Radiazione dal novero delle strade militari della Strada militare n. 18 «Certosa di Pesio – Gias Serpentera», nel territorio comunale di Chiusa di Pesio.

Con decreto direttoriale n. 218 datato 21 luglio 2024 è stata disposta la radiazione dal novero delle strade militari della Strada Militare n. 18 «Certosa di Pesio - Gias Serpentera», ricadente nel territorio comunale di Chiusa di Pesio (CN), ID E389327, avente una lunghezza di 3.330 m.

24A04452

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura n. 15/2024, adottata dal Comitato amministratore della gestione separata agrotecnici in data 27 maggio 2024.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0009548/ENP-AGR-L-176 del 9 agosto 2024 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera dell'ENPAIA n. 15/2024, adottata dal Comitato amministratore della gestione separata agrotecnici in data 27 maggio 2024, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2023, in misura pari a euro 10,94 *pro-capite*.

24A04453

Approvazione della delibera dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura n. 23/2024, adottata dal Comitato amministratore della gestione separata periti agrari in data 27 maggio 2024.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0009549/ENP-PA-L-177 del 9 agosto 2024 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera dell'ENPAIA n. 23/2024, adottata dal Comitato amministratore della gestione separata periti agrari in data 27 maggio 2024, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2023, in misura pari a euro 7,91 pro-capite.

24A04454

Approvazione della delibera n. 44 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato in data 9 maggio 2024.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0009550/NOT-L-83 del 9 agosto 2024 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della giustizia, la delibera n. 44 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato in data 9 maggio 2024, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2024, in misura pari a euro 358,10 pro-capite.

24A04455

Approvazione della delibera n. 113/2024 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro in data 30 maggio 2024.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0009551/CONS-L-131 del 9 agosto 2024 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 113/2024 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPACL in data 30 maggio 2024, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2024, in misura pari a euro 51,41 pro-capite.

24A04456

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

Modifiche all'allegato 1 dell'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020

Con ordinanza n. 189 del 26 giugno 2024, registrata da parte dell'Ufficio di controllo di legittimità presso la Corte dei Conti in data 22 luglio 2024 al numero 2049, avente ad oggetto «Modifiche all'allegato 1 dell'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020», sono disposte le modifiche indicate nell'oggetto dell'ordinanza.

La citata ordinanza può essere consultata sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, al link https://sisma2016.gov.it/ordinanze

24A04474

Modifiche agli allegati dell'ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022 e dell'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023

Con ordinanza n. 193 del 26 giugno 2024, registrata da parte dell'Ufficio di controllo di legittimità presso la Corte dei Conti in data 31 luglio 2024 al numero 2145, avente ad oggetto «Modifiche agli allegati all'ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022 e all'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023», sono disposte le modifiche indicate nell'oggetto dell'ordinanza.

La citata ordinanza può essere consultata sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, al link https://sisma2016.gov.it/ordinanze

24A04475

Modifica all'articolo 10, comma 2, dell'allegato 2 all'ordinanza n. 24 PNC del 30 giugno 2022

Con ordinanza n. 98 PNC del 27 giugno 2024, registrata da parte dell'Ufficio di controllo di legittimità presso la Corte dei conti in data 19 luglio 2024 al numero 2044, avente ad oggetto «Modifica all'art. 10, comma 2, dell'allegato 2 "Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili,

anche attraverso comunità energetiche per la condivisione dell'energia" all'ordinanza n. 24 PNC del 30 giugno 2022», è modificato l'art. 10, comma 2, dell'allegato 2 dell'ordinanza n. 24 PNC del 30 giugno 2022.

La citata ordinanza può essere consultata sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, al *link* https://sisma2016.gov.it/provvedimenti-fondo-pnrr-area-sisma/

24A04476

Rettifica dell'allegato 1 all'ordinanza n. 91 PNC del 18 aprile 2024

Con ordinanza n. 100 PNC del 28 giugno 2024, registrata da parte dell'Ufficio di controllo di legittimità presso la Corte dei conti in data 31 luglio 2024 al numero 2142, avente ad oggetto «Rettifica dell'allegato 1 all'ordinanza n. 91 PNC del 18 aprile 2024 (già sostitutivo dell'allegato 1 all'ordinanza n. 83 PNC del 22 dicembre 2023 e degli allegati 1 e 2 dell'ordinanza n. 86 PNC del 29 dicembre 2023)», è rettificato l'allegato 1 all'ordinanza n. 91 PNC del 18 aprile 2024.

La citata ordinanza può essere consultata sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, al *link* https://sisma2016.gov.it/provvedimenti-fondo-pnrr-area-sisma/

24A04477

Integrazioni agli allegati 1 e 2 dell'ordinanza n. 88 PNC del 12 febbraio 2024

Con ordinanza n. 102 PNC del 28 giugno 2024, registrata da parte dell'Ufficio di controllo di legittimità presso la Corte dei conti in data 22 luglio 2024 al numero 2050, avente ad oggetto «Integrazioni agli allegati 1 e 2 dell'ordinanza n. 88 PNC del 12 febbraio 2024», sono disposte integrazioni agli allegati 1 e 2 dell'ordinanza n. 88 PNC del 12 febbraio 2024.

La citata ordinanza può essere consultata sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, al *link* https://sisma2016.gov.it/provvedimenti-fondo-pnrr-area-sisma/

24A04478

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-204) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00